

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2002)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

(V. Stampato Camera n. 4000)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 ottobre 1986*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il  
23 ottobre 1986*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali »;*

*al comma 3, lettera b), le parole: « lettera d), » sono sostituite dalle seguenti: « lettere d) ed f), ».*

*All'articolo 2, al comma 1, sono soppresse le parole: « indicati nel comma 1 dell'articolo 1 »; e le parole: « dello stesso articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 1 ».*

*L'articolo 3 è soppresso.*

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DECRETO-LEGGE**

*Decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 1986.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.

2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della ritenuta è tuttavia ridotta alla metà

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

Art. 1.

1. *Identico.*

2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.

3. Le ritenute di cui al comma 2 sono rimosse:

a) a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b);

b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera d), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'Amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto.

#### Art. 2.

1. Qualora le cedole di interesse variabile di obbligazioni ed altri titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 1 emessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto siano determinate in base ai tassi di rendimento di obbligazioni ed altri titoli soggetti alla ritenuta di cui al comma 2 dello stesso articolo, i tassi di riferimento si considerano al netto della ritenuta.

#### Art. 3.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli interessi e gli altri proventi, compresi quelli conseguiti mediante acquisto delle sole cedole delle obbligazioni e dei titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e delle altre obbligazioni esenti, emessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e sottoscritti, acquistati o ricevuti in pegno o in usufrutto a decorrere dal 28 novembre 1984, concorrono a formare, per un ammontare corrispondente a quello degli interessi passivi deducibili, il reddito delle società e degli enti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, delle società e degli enti indicati alla lettera d) dello stesso articolo, se corrisposti a loro stabili

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettere *d*) ed *f*), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'Amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto.

Art. 2.

1. Qualora le cedole di interesse variabile di obbligazioni ed altri titoli emessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto siano determinate in base ai tassi di rendimento di obbligazioni ed altri titoli soggetti alla ritenuta di cui al comma 2 dell'articolo 1, i tassi di riferimento si considerano al netto della ritenuta.

Art. 3.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

organizzazioni nel territorio dello Stato, delle società di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, escluse le società semplici, nonché, se conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, delle persone fisiche e degli enti indicati alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

2. Con effetto dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 dello stesso articolo si intendono riferite ai soggetti ed alle obbligazioni e agli altri titoli indicati nel precedente comma 1.

#### Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato al consolato generale d'Italia in Barcellona, addì 19 settembre 1986.

COSSIGA

CRAZI - VISENTINI - GORIA - ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI



---

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)